

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 754**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FORLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001**

—————

Interventi volti a favorire la realizzazione e la continuità  
del Rossini Opera Festival

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ai fini di favorire la conoscenza e la fruizione dell'opera di Gioacchino Rossini e, più in generale, di concorrere alla divulgazione e valorizzazione dell'opera lirica italiana, l'amministrazione comunale di Pesaro, città natale del celebre compositore, ha promosso, fin dal 1980, la manifestazione lirica annuale denominata «Rossini Opera Festival».

Con la legge 12 agosto 1993, n. 319, «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival», veniva disposto lo stanziamento della somma di tre miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

La manifestazione ha ottenuto notevoli successi e una celebrità mondiale, anche per la sua originalità e il suo valore culturale e artistico. Oltre ai lavori più celebri del compositore pesarese sono state infatti rap-

presentate anche opere fino ad allora inedite o pressoché sconosciute.

Nel 1994 è stata costituita la Fondazione Rossini Opera Festival, con la funzione di assicurare la realizzazione e la continuità della manifestazione musicale.

In favore della predetta Fondazione la legge 1° dicembre 1997, n. 420, istitutiva della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha stanziato la somma di tre miliardi di lire.

Ai fini di garantire la continuità dello svolgimento del Rossini Opera Festival di Pesaro e la qualità artistica delle sue manifestazioni che lo hanno reso celebre nel mondo, il presente disegno di legge prevede lo stanziamento di 2.065.827,59 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Festival e di garantirne la continuità, è assegnato alla Fondazione Rossini Opera Festival un contributo di 2.065.827,59 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.065.827,59 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

